

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CCSVI nella SCLEROSI MULTIPLA - ALBERO DI KOS ODV

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

È costituita una Libera Associazione denominata **Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla - Albero di Kos ODV**, in breve denominata anche **ASMA Kos ODV**.

L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato (ODV), ente del Terzo Settore disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione Organizzazione di Volontariato o dell'acronimo ODV.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in Granarolo Dell'Emilia, in provincia di Bologna.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria, previa successiva comunicazione agli uffici del RUNTS.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4: SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione non ha fine di lucro, neanche indiretto, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione individua ed esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;

lettera c): prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie e dai professionisti abilitati;

lettera g): ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, università, organi di ricerca, istituzioni e altri enti;

lettera h): ricerca scientifica traslazionale finalizzata alla cura della sclerosi multipla e delle alterazioni vascolari connesse.

L'Associazione attua concretamente tali attività mediante l'organizzazione e la promozione di convegni, simposi, seminari e corsi di formazione di carattere medico-scientifico e divulgativo, nonché attraverso la redazione, pubblicazione e diffusione di materiale editoriale, riviste e dispense cartacee o digitali destinate ai soci, alla comunità scientifica e alla cittadinanza, stimolando la ricerca scientifica indipendente.

A norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti ministeriali vigenti e su deliberazione del Consiglio Direttivo.



L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

TITOLO II: PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E ASSOCIATI

ARTICOLO 5: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi economici per il conseguimento dei propri scopi e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a)** quote associative e contributi degli associati;
- b)** contributi volontari, erogazioni liberali e lasciti da parte di persone fisiche, enti o società pubbliche o private;
- c)** donazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d)** rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- e)** proventi derivanti da attività di raccolta fondi, svolta in conformità all'articolo 7 del Decreto Legislativo 117/2017;
- f)** entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, esercitate ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- g)** contributi di organismi nazionali e internazionali;
- h)** ogni altra entrata o risorsa ammessa dalla normativa vigente sul Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6: AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi, e che si impegnino a realizzarli attraverso un'attività prevalentemente gratuita, volontaria e sussidiaria.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante associato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

ARTICOLO 7: AMMISSIONE E CATEGORIE DI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi istituzionali.



Possono inoltre far parte dell'Associazione altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte come associate.

È espressamente esclusa l'ammissione di società commerciali, enti a scopo di lucro o formazioni politiche.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

ARTICOLO 8: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri.

Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di esercitare il diritto di voto e di candidarsi alle cariche sociali, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, nonché di corrispondere la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è personale, non trasmissibile a terzi e non rivalutabile.

ARTICOLO 9: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso volontario, morosità o esclusione per gravi motivi.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o che non osservi le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti.

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10: I VOLONTARI E IL PERSONALE DIPENDENTE

I volontari sono persone fisiche che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo libero, spontaneo e gratuito, esclusivamente per il perseguimento dei fini dell'ente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede all'iscrizione dei volontari non occasionali nell'apposito registro e alla loro copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari.

ARTICOLO 11: DIRITTI, DOVERI E ESAME DEI LIBRI SOCIALI

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono sottoposti ai medesimi doveri.



I soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e di conoscere i programmi dell'ente.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, con specifico riferimento al libro degli associati, al libro dei verbali delle assemblee e al libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

L'esercizio di tale diritto avviene mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale fisserà l'accesso per la consultazione entro i quindici giorni successivi presso la sede legale, con modalità tali da non intralciare l'amministrazione dell'ente e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e di corrispondere la quota associativa annuale nella misura stabilita.

TITOLO III: STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE E ORGANI

ARTICOLO 12: ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. L'Associazione, pur mantenendo un'unica e accentrata personalità giuridica ed un'unica assemblea sovrana, può istituire uffici operativi o sezioni territoriali privi di autonoma personalità giuridica e privi di autonomia assembleare, patrimoniale o deliberativa separata.

2. Tali sezioni costituiscono semplici articolazioni organizzative e operative interne volte a favorire la presenza dell'Associazione sul territorio per il perseguimento delle attività di interesse generale.

3. La costituzione, il funzionamento e l'eventuale chiusura di tali uffici o sezioni territoriali sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tali articolazioni operano sotto la diretta vigilanza, il coordinamento e l'indirizzo del Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora nominato su base volontaria;

e) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge o qualora nominato su base volontaria.

ARTICOLO 14: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia



fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

4. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviato a mezzo posta elettronica, messaggio telefonico o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata.

5. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria:

a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;

c) l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove obbligatorio, del bilancio sociale;

d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) la deliberazione sui ricorsi in materia di diniego di ammissione o di esclusione degli associati;

f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;

g) la deliberazione su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

6. Sono competenze dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto sociale;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) la devoluzione del patrimonio residuo.

7. Gli associati partecipano al voto direttamente. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può ricevere più di una delega. È ammessa la partecipazione all'Assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o sistemi telematici, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e sia garantito il rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 15: QUORUM ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

2. Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati componenti l'Assemblea.

ARTICOLO 16: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione. Esso è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.



2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e può nominare un Segretario e un Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto tassativamente riservato all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, alla determinazione delle quote associative annuali e all'esame delle domande di ammissione ed esclusione degli associati.

ARTICOLO 17: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'ente e vigila sul regolare funzionamento degli organi sociali.

2. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 117/2017, o su base volontaria. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, laddove la sua redazione sia obbligatoria per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo.

3. Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la revisione legale dei conti.

TITOLO IV: PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19: PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

a) quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari degli associati;



b) quote di contribuzione, contributi e proventi derivanti dalle attività delle sezioni territoriali e degli enti aggregati o affiliati, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti;

c) contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni o altri enti;

e) rendite patrimoniali e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;

f) entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse, secondarie e strumentali svolte in conformità alla legge.

3. È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso viene successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21: LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere, oltre ai libri e ai registri prescritti dalle disposizioni di legge, i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove istituito;

e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V: SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 22: SCIoglimento

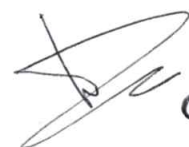
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati componenti l'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 23: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

2. La scelta dell'ente o degli enti del Terzo Settore beneficiari della devoluzione è effettuata dall'Assemblea straordinaria in sede di delibera di scioglimento, su proposta del Consiglio Direttivo, privilegiando enti che perseguono scopi analoghi



07

o affini a quelli dell'Associazione nazionale o strutture della rete associativa a cui l'ente eventualmente aderisce.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24: RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle leggi speciali vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
10 originale dell'ente
Registrato al N. 885 serie 3



05/06/2026